

**PRESIDENTE.** Il ministro dei lavori pubblici ha la parola.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Faccio semplicemente osservare che non posso riferirmi nè alla relazione, nè ad alcun altro atto; io mi attengo alla legge. Essa dice che è adottato il progetto Woodhouse colle modificazioni introdotte dal Consiglio speciale. Il Consiglio speciale adunque avendo prescritto prima della presentazione della legge di avvicinare la strada ad Asigliano, Pertengo e Rive, non sono più ammissibili riclami perchè si sia dessa accostata a quella parte.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO STABILE.**

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, si passerà all'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la formazione del catasto stabile.

Nella seduta di ieri il deputato Michelini aveva proposto tre emendamenti all'articolo 23. Il deputato Ara ha il primo la parola.

**ARA.** Sul finire della seduta di ieri ho domandato la parola, perchè con mia sorpresa ho sentito dall'onorevole relatore della Commissione, che metteva in dubbio la giustizia della deduzione delle spese d'irrigazione nell'estimo, cioè: non credeva consentaneo a giustizia, che venissero dedotte le spese d'irrigazione del reddito apparente per fissare il reddito netto dei beni irrigui. Il signor regio commissario ha riconosciuto che in principio era giusta questa deduzione, appunto perchè non si poteva ottenere il reddito netto dei fondi, se non si fanno necessariamente le deduzioni di tutte le spese; invece il signor relatore...

**RABBINI, commissario regio.** Domando perdono, io non ho detto questo.

**ARA.** Io ritengo che abbia ammesso in massima che, secondo il diritto comune, era giusto che si facessero le deduzioni tutte, onde il reddito fosse netto; io forse avrò male inteso, ma parmi però che questo sia stato il sentimento che ha informato la discussione di ieri.

Ad ogni modo, il signor relatore, forse più cauto (perchè dal momento che viene ammessa la giustizia, pare che conseguentemente si debba nello stesso tempo provvedere a che vi sia questa giustizia), il signor relatore dico ha fatto un esempio pratico, quale si traduce nei seguenti termini:

Egli disse cioè: datemi due proprietari, uno dei quali abbia acquistato un terreno avente l'acqua propria; questo proprietario sicuramente, nell'acquisto di quel terreno, ha pagato un tanto di più appunto perchè avvi quest'acqua propria, ed ha shorsato in più il capitale necessario per irrigare i suoi beni, mentre invece un altro proprietario che abbia fatto acquisto di un terreno non avente acqua propria, paga sicuramente questo fondo assai meno, quindi egli soggiunse: io domando dunque se si possa trovare ingiusto che il proprietario, il quale ha acquistato un terreno in cui sorga una certa quantità d'acqua per l'irrigazione dei suoi beni, si censisca in ragione del prodotto che dà il suo potere istesso.

Ora io dico primieramente che, se la questione fosse limitata nel detrarre dal reddito apparente il fitto d'acqua, potrebbe sussistere l'esempio presentato dall'onorevole relatore, ma qui non si tratta soltanto di detrarre il fitto d'acqua, ma

invece di detrarre le spese d'irrigazione. Dal momento che si detraggono tutte le spese d'irrigazione, i proprietari dei due fondi, sia quello che ha acqua propria, come quello che è obbligato a pagare un fitto, si trovano nelle stesse condizioni per cui non sussiste più l'esempio addotto dall'onorevole relatore.

Ma, v'ha di più; il signor relatore della Commissione si è limitato a rappresentare due proprietari di fondi irrigui, ma non ha raffrontato un proprietario di fondi irrigui con un proprietario di un cavo. Io faccio l'altra questione di giustizia, cioè il proprietario del fondo irriguo viene ad essere collocato in prima categoria in ragione del reddito apparente, e conseguentemente sarà sovra questa base tassato come di prima categoria; lo stesso proprietario sarà egualmente obbligato a corrispondere o in natura, o in danaro il prodotto dell'irrigazione di questi beni; invece il proprietario di cavi (ed a questo proposito chiamo l'attenzione della Camera) non pagherebbe che in proporzione di superficie del suo cavo, e non in proporzione di reddito. E qui, io ritengo ci sia una manifesta ingiustizia; e lo ritengo tanto più inquantochè questo sistema cambia la base del progetto, il quale tende ad imporre il reddito netto, sia relativamente ai fabbricati, nel modo che è stato già proposto nella questione sui fabbricati, sia relativamente ai fondi; ma il progetto fa un'eccezione particolare relativamente ai proprietari di cavi. Ed io dico che qui esiste un'ingiustizia che non può, a mio senso, essere messa in dubbio.

Il signor commissario regio ebbe ad osservare che esso riteneva prima di tutto non doversi adottare la proposta dell'onorevole Michelini per l'impossibilità di poter eseguire le operazioni; quindi osservò essere la medesima anche inopportuna, che cioè era il caso di poter trattare della deduzione del fitto in occasione di una legge d'imposta, ma non relativamente alla legge del catasto.

Riguardo alla possibilità o no di fare queste operazioni, per amore di brevità, sapendo come debba essere intenzione della Camera di passare al più presto alla votazione di quest'articolo, io mi astengo dall'aggiungere altre osservazioni riferendomi a quanto ho detto nella precedente seduta; soltanto mi limito a combattere una osservazione fatta a questo proposito dal signor relatore della Commissione.

Egli, come dal rendiconto che tengo alle mani, osservò che non era al caso nostro applicabile l'esempio da me indicato della società vercellese; trattarsi ivi di una società mutua, quindi la base da cui si è partito nel fissare il prodotto dell'irrigazione per ciascun appezzamento, non ha dovuto partire da dati matematicamente esatti, perchè trattandosi di una società mutua, vi era un lucro comune. Appunto perchè si tratta di una società mutua nella quale ciascun proprietario ha due distinti interessi, sta l'esempio da me addotto.

Nella società vercellese oltre al fine di non pagare più di quello che si deve, la stima adottata per ciascun appezzamento è anche la base del concorso quando vi sia un lucro. L'interesse dunque è anche maggiore che non nella legge presente nella quale si tratta solo di classificare i terreni per avere una base d'imposta, e non di lucro, quindi regge lo esempio da me addotto.

Essendo pertanto a senso mio dimostrata la giustizia di fare la deduzione intera delle spese d'irrigazione onde la rendita sia netta, e non essendo dimostrata l'impossibilità di ciò fare, ed anzi provata la possibilità d'estimare i canali, si deve secondo me adottare la proposta dell'onorevole Michelini.

**RABBINI, commissario regio.** Io non aggiungerò che poche parole a quello che ho avuto l'onore di esporre ieri alla